

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE CITTADINO
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO CAVALERI
Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 - 430970
email cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CVL MSM 86E09 C351F

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO

DAL sig. Triscari Calogero, nato a Bronte il 12 agosto 1992 e residente in Maniace via L. Pirandello n. 53 (c.f. TRS CGR 92 M12 B202F) rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CF: CTT SVT 55L26 C568I) e Massimo Cavaleri, (CF: CVL MSM 86E09 C351F

CONTRO

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore p.t, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

-resistente-;

*** **

Con il ricorso n.1888 del 2018 il sig. Triscari Calogero ha chiesto l'annullamento 1) del decreto n.1601 del 25/06/2018 e dei relativi allegati concernenti l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili (Allegato 1), non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), non ammissibili (Allegato 4) e non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce è stato inserito all'interno dell'All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).

Il ricorrente ha altresì impugnato il D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificate le graduatorie regionali in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018; il bando, pubblicato in data 14/12/2016; le disposizioni attuative di parte generale ed i punti 5 lett. c; punto 16.3.1 e 16.3.7. delle disposizioni di parte specifica della Misura. L'impugnazione era rivolta in definitiva a tutte quelle clausole del bando, delle disposizioni attuative e del PSR che prevedevano che il progetto, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, dovesse essere cantierabile e comunque l'estensione di tale previsione anche a coloro i quali, come il ricorrente, erano stati dichiarati irricevibili in sede di graduatoria provvisoria.

Il ricorrente, infatti, entro i termini di 30 giorni ha presentato le memorie per rivedere l'erronea decisione dell'irricevibilità in quanto estremamente formalistica ed in accoglimento delle memorie proposte la domanda è stata dichiarata ricevibile ed ammissibile ed è stato altresì riconosciuto un punteggio pari a di 70 punti.

Tuttavia, il ricorrente, essendo del tutto incerto sulle sorti della ricevibilità della propria domanda non ha, ragionevolmente, avviato le procedure per ottenere la cantierabilità del progetto conseguentemente, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, senza alcun distinguo tra le istanze già considerate ammissibili in sede di graduatoria provvisoria ed istanze non ammissibili e non ricevibili, pur riconoscendo l'erroneità delle motivazioni per le quali aveva, in un primo momento, ritenuto non ricevibile la domanda del ricorrente, l'amministrazione ha inserito all'interno dell'All.to 2 richiamato del D.d.G. di approvazione finale delle graduatorie ha dichiarato, pertanto, la domanda non ammissibile per mancanza di cantierabilità entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria.

Lo stesso è stato quindi costretto a proporre ricorso, dolendosi :

1. ***Della Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; Violazione del principio di parità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;***

Secondo il ricorrente la cantierabilità, come criterio di selezione non era prevista dalla disciplina comunitaria

L'art. 49 del Reg.ue 1305/2013 infatti prevede che *“l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi”*.

Tra le priorità dell'Unione, richiamate dall'art.5 del Reg. UE 1305/2013 la cantierabilità non trova alcuno spazio e giustificazione.

Inoltre l'art. 5 citato, pur consentendo l'introduzione di altri aspetti specifici non di meno gli stessi *“possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile”*.

L'amministrazione Regionale non ha in alcun modo giustificato la previsione della cantierabilità la luce delle priorità dell'unione, e comunque tale criterio di selezione non è misurabile in violazione dell'art. 5 citato.

Ciò significa che tale criterio, come in effetti è accaduto, non era misurabile, rispetto agli altri criteri di selezione prescelti nel rispetto delle priorità dell'unione e prescindeva, quindi, totalmente, dalla valutazione, nel merito, del progetto a differenza degli altri criteri di selezione.

Per come era congegnato, in definitiva, non assolveva alla funzione di selezionare i beneficiari ma rappresentava, soltanto, una condizione di attuabilità immediata del progetto.

Conseguentemente la cantierabilità poteva essere prevista soltanto come condizione per ottenere il decreto di pagamento ma mai come criterio di selezione

2. della violazione e falsa applicazione degli artt 47; 48 e 49 del Reg. ue 1303/2013 ; violazione e falsa applicazione dell'art.49 del Reg. Ue 1305/2013; Violazione del Regolamento interno approvato del Comitato di Sorveglianza approvato nella seduta del 1° marzo 2016 odg. N.3; Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio dell'autovincolo; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

La previsione della cantierabilità, ammesso che possa essere considerata ragionevole e legittima in astratto avrebbe dovuto trovare avallo espresso da un parere del Comitato di sorveglianza ed invece così non è avvenuto.

La disciplina comunitaria, infatti, all'art. 49 del Reg. ue 1305/2013 nonché all'art. 74 del Reg. Ue 1305/2013 dispone che il comitato *“è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione”*.

Il comitato di Sorveglianza, regolarmente costituito, nella seduta del 1 marzo 2016, prima, quindi, dell'approvazione del bando e delle disposizioni attuative, ha approvato il proprio regolamento interno, il quale, all'art. 3, prevede, tra le sue funzioni, proprio quella di emettere ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati.

Ebbene, in pari data all'approvazione del regolamento interno, per quanto consta al ricorrente e per quanto è evincibile direttamente dal sito Istituzionale del PSR Sicilia sono stati approvati dal comitato di sorveglianza i criteri di selezione degli interventi. (C.F.R Odg n.4).

Da una semplice lettura del scheda di sintesi delle decisioni si evince, chiaramente, che i criteri di selezione della sottomisura 4.1. non sono neppure sottoposti all'approvazione del comitato di

Sorveglianza.

Il criterio di selezione era pertanto illegittimo poiché non approvato dal comitato di sorveglianza in violazione dei Regolamenti comunitari.

Annullamento dell'intera procedura-illegittimità derivata

L'assenza del prescritto parere obbligatorio del comitato di sorveglianza, in merito all'adozione dei criteri di selezione comporta, la declaratoria, in parte qua del criterio della cantierabilità in quanto assolutamente non previsto dalla disciplina comunitaria.

In subordine e per l'ipotesi in cui non fosse possibile annullare, esclusivamente, tale criterio, il ricorrente ha interesse alla caducazione dell'intera procedura al fine di poter partecipare ad una nuova selezione nel rispetto della disciplina comunitaria ed in particolare delle procedure previste per la scelta dei criteri di selezione che tengano conto delle istanze del partenariato e di tutte le altre organizzazioni coinvolte ex lege nella specie..

Le graduatorie, infatti, sarebbero vizzate irrimediabilmente da illegittimità, derivata dall'illegittimità dei criteri di selezione.

3. Della Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; Violazione del principio di parità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

L'assessorato ha previsto che la cantierabilità dovesse essere ottenuta entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria.

Tale previsione era comunque irragionevole e violava i principi di parità di trattamento tra i richiedenti il beneficio perché:

- Chi ha avuto la domanda ricevibile ed ammissibile ed il riconoscimento di tutti i punteggi richiesti già in sede di approvazione della graduatoria provvisoria era in condizioni di prevedere correttamente la possibilità di avere finanziato il progetto e quindi di decidere se effettuare la cantierabilità che, com'è noto, è molto onerosa per le imprese.

Questa possibilità non è stata riconosciuta a tutti ed il ricorrente, che aveva erroneamente dichiarata la domanda irricevibile, avrebbe dovuto attendere una decisione definitiva sulla sua domanda.

Quindi al momento dell'approvazione della graduatoria provvisoria il ricorrente non era in condizioni, ancora, di prevedere la finanziabilità del proprio progetto .

- La graduatoria provvisoria è un atto endoprocedimentale ciò significa che è suscettibile di modifica, com'è in effetti successivamente accaduto.

Soltanto una graduatoria definitiva cristallizzando le posizioni tra i potenziali beneficiari è in grado di consentire ai partecipanti, parità di condizioni anche in ordine alla scelta, di procedere o meno, sostenendo oneri non indifferenti, ad avviare le iniziative amministrative (onerose) necessarie a rendere il progetto cantierabile.

- In ogni caso ammesso che il termine possa decorrere dall'approvazione della graduatoria provvisoria era necessario prevedere un diverso termine per coloro che hanno inoltrato le domande di riesame al fine di rivedere l'erronea decisione sull'irricevibilità e rimediare ai potenziali errori in cui era incorsa la commissione valutatrice .

4. della Violazione e falsa applicazione degli art. 5 e. 17 del Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013; Violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti; violazione del principio di proporzionalità; violazione del divieto di aggravamento del procedimento di selezione; eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

La richiesta cantierare il progetto entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria era comunque sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito e violava, il considerando n.18 del Reg. UE

13057 2013 secondo cui *“Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione”*.

L'amministrazione, ai fini dell'immediata spedita delle risorse comunitarie, era già sufficientemente garantita dalla presentazione di un progetto definitivo

In particolare, al punto 16.3.1. delle disposizioni attuative è stato prescritto di allegare a pena di inammissibilità tra le altre:

- *Planimetria generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l'acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale).*
- *· Piano aziendale degli investimenti, conforme al programma appositamente messo a disposizione dall'Amministrazione.*
- *· Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione dei progetti che prevedono acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili).*
- *· Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa agli acquisti nonché, specifico elenco delle macchine e/o attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista.*
- *· Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nel prezzo agricolo vigente, ove pertinente.*
- *Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86.*
- *· Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista, corredato dal preventivo del compenso professionale come previsto dall'art.9 della Legge 24.3.2012 n.27.*

Trattasi, quindi, di un vero e proprio progetto definitivo completo e puntuale in ogni sua parte descrittiva, corredato, da disegni, preventivi, computi metrici, analisi dei prezzi etc (c.f.r. documentazione allegata).

Imporre altresì, quale condizione di ammissibilità, l'avvio delle procedure amministrative necessarie per poter ottenere la cantierabilità del progetto, in presenza di un progetto definitivo, viola, quindi, all'evidenza il principio di proporzionalità poiché impone un grandissimo sacrificio, in termini economici, alla aziende, alcune delle quali, come il ricorrente, collocate geograficamente all'interno delle c.d. zone svantaggiate.

A ciò si aggiunga che il punto 17.5 delle disposizioni attuative specifiche della misura, prevede che *“Sulle domande di sostegno ammesse collocate in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico amministrativa “definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile”, nonché, ove ritenuto necessario, le visite in situ o sopralluoghi aziendali.*

In sintesi l'istruttoria riguarderà:

- *la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione*
- *l'analisi tecnico economica del progetto;*
- *l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.*

A chiusura dell'istruttoria i medesimi Ispettorati emetteranno, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione del sostegno o aiuto che verrà notificato al beneficiario”.

Quindi, prima dell'adozione del decreto di finanziamento sono state previste ulteriori fasi di controllo e di verifica delle condizioni di attuabilità del progetto.

Conseguentemente, l'amministrazione, senza giustificazione alcuna ha aggravato il procedimento amministrativo richiedendo un adempimento non necessario per la fase in cui è stato richiesto introducendo, in tal modo un requisito di accessibilità alla misura totalmente disancorato dai criteri di selezione e gravoso, irragionevolmente, per le imprese richiedenti e cioè la possibilità economica di

sostenere spese inutili o potenzialmente tali che non tutti possono sostenere spese le P.M.I. a cui era ed è rivolto il sostegno.

Domanda cautelare.

Il ricorrente ha chiesto di emettersi una domanda cautelare stante il pericolo di esaurimento dei fondi comunitari al fine di preservare una importantissima opportunità di ammodernamento della propria azienda agricola che invece ha pienamente diritto ad ottenere alla luce dei requisiti di partecipazione e delle risultanze della valutazione dei criteri di selezione.

Ed ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale amministrativo regionale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, annullare, previa adozione di tutte le misure cautelari idonee : 1) il decreto n.1601 del 25/06/2018 concernente l'approvazione delle graduatorie regionali delle domande di sostegno, ammissibili e relativo punteggio (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) concernenti il bando pubblico, sottomisura 4.1. del PSR, Sicilia 2014/2020 approvato pubblicato in data 14/12/2016 ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1); 2) il D.D.S. n. 1910 del 10/08/2018 pubblicato sul sito in pari data, con il quale, in autotutela, sono stati rettificati le graduatorie regionali definitive delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio di cui al bando (Allegato 1), delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità (Allegato 2), delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo (Allegato 3), delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato 4) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato 5) in precedenza approvate del decreto n.1601 del 25/06/2018. ed in particolare nella parte in cui inserisce il ricorrente tra le domande non ammissibili per mancata cantierabilità (All.to 2) e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1); 3) il bando, pubblicato in data 14/12/2016; 4) il D.D.G. N.6470 del 24/10/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative di parte specifica della sottomisura 4.1."sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" ed il particolare : 4.1) la lettera c. del punto 5 nella parte in cui è disposto che *"E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria"* anzichè prevedere che tale condizione debba essere soddisfatta a entro un termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e/o comunque prima della concessione del sostegno; 4.2) il punto 16.3.1 laddove è previsto che *"Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale"* anzichè prevedere che il progetto esecutivo e cantierabile debba essere presentato entro un termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e/o comunque prima della concessione del sostegno; 4.3) del punto 16.3.7 concernente la *"Documentazione essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria, perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria"*; 4.4.) Dei punti 4; 4.1;4.2.; 4.3 e di qualunque ulteriore previsione nella parte in cui, comunque, non prevedono una diversa data di decorrenza del termine per la presentazione del progetto cantierabile per l'ipotesi in cui la domanda, in sede di graduatoria provvisoria, sia stata dichiarata, inammissibile, irricevibile e non abbia attenuto tutti i punteggi ed abbia inoltrato, entro il termine di 30 giorni, la richiesta di riesame delle determinazioni assunte in sede approvazione della graduatoria provvisoria. 5) il D.D.G. n.2163 del 30/03/2016, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di

sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii. 6) il PSR 2014/2020 ed in particolare della scheda della misura; 7) ove occorra il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie e del D.D.S. n° 3911 del 05/12/2017 con il quale sono state apportate delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori approvati con il D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 nonché i relativi allegati ed avvisi di pubblicazione. 8) i verbali della commissione valutatrice della domanda del ricorrente, ancorchè non conosciuti; 9) i decreti di approvazione e finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili ove emessi e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuti; 10). interamente ed in via subordinata, di tutti gli atti impugnati ai nn 1-9 poiché adottati in violazione della disciplina comunitaria, quanto alla scelta dei criteri di selezione ed in via derivata per i provvedimenti di approvazione delle graduatorie.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite ed agli onorari di causa.

Ai fini del c.u. si dichiara la causa è ordinaria e pertanto sconta il pagamento pari ad € 650,00

Avv. Salvatore Cittadino

Avv.

Massimo Cavaleri